



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Nel procedimento ex art. 700 cpc iscritto al n. r.g. **11914/2021** promosso da:

[REDACTED]

entrambi con il patrocinio dell'avv. RIGAMONTI CHIARA e dell'avv. Maria Francesca CUCCHIARA, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso i difensori

ricorrenti

contro

Sindaco del COMUNE DI MILANO

resistente

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta nel corso della udienza del 22 aprile 2021, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 cpc proposto nell'interesse di [REDACTED] contro il Comune di Milano, nella persona del sindaco in qualità di Ufficiale di Governo

1. I presupposti in fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED], hanno chiesto al Tribunale di emettere un provvedimento di urgenza che consenta l'iscrizione anagrafica della sig.ra [REDACTED], nella popolazione residente del Comune di Milano e al suo inserimento nello stato di famiglia del sig. [REDACTED] con annotazione del contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del d lgs 30/2007.

I ricorrenti lamentano infatti di avere comunicato a mezzo PEC al Comune di Milano in data 18.9.2020 e 17.2.2021 il patto di convivenza ex lege 76/2016 e la richiesta di iscrizione anagrafica senza ottenere alcuna risposta.

Nel frattempo la Questura, cui la ricorrente si era rivolta al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del d lgs 30/2007 in qualità di familiare di cittadino italiano, richiedeva l'attestazione di iscrizione nei registri della popolazione anagrafica residente e non rilasciava il permesso richiesto.

Quanto al *fumus* rilevavano dunque la sussistenza del diritto ad una dimora stabile con i benefici collegati alla iscrizione nei registri della popolazione residente in capo alla coppia diritto che la legislazione interna ha recepito nel d lgs 30/2007 in adesione al principio della libera circolazione e soggiorno nel territorio degli stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quale più generale espressione del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU; quanto al *periculum* evidenziavano il grave ed irreparabile danno determinato dalla mancata iscrizione cui è ricollegata una serie di diritti legati alla stabile permanenza sul territorio dello Stato.

Pur ritualmente citato presso la competente Avvocatura dello Stato di Milano, il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo non si è costituito.

Alla udienza del 22 aprile 2021 sono comparsi personalmente i ricorrenti i quali hanno risposto alle domande del Giudice in ordine alle caratteristiche della loro relazione.

Il sig. [REDACTED] ha dichiarato: "ci conosciamo dal gennaio 2020 e viviamo insieme da marzo 2020, viviamo lì in Via [REDACTED]. Abbiamo un progetto di vita comune, quando la situazione migliorerà ci piacerebbe andare in Thailandia a conoscere i genitori di [REDACTED] ma allo stato attuale se vi andassimo lei non potrebbe tornare. Io vivevo già in via [REDACTED] anche prima di conoscere la sig.ra [REDACTED] è una abitazione di mia proprietà. Il lavoro di [REDACTED] era assistente di volo, ci vedevamo quando aveva gli scali a Milano. E' capitato che avesse dei giorni di vacanza prima del lock down a marzo ed era venuta a trovarmi. Ero appena andato a prenderla all'aeroporto. All'inizio la compagnia ha temporeggiato ma poi ha licenziato tutte le assistenti di volo ed ha fatto arrivare al mio domicilio tutti gli effetti personali di [REDACTED]. Abbiamo così coabitato per tutto il tempo del lockdown e intendiamo continuare a farlo; abbiamo una convivenza stabile e intendiamo vivere ancora insieme qui in Italia, magari lei potrà cercare un lavoro. Io sono libero professionista mi occupo di fotografia, vendita on line di *convers*, accessori di abbigliamento, ed ho delle proprietà che do in affitto e pertanto mi occupo anche di investimento immobiliare".

La sig.ra [REDACTED] ha dichiarato, parlando in lingua inglese, " Ci siamo conosciuti con Luca il 9 gennaio 2020. Ci siamo conosciuti in Duomo. Prima del lock down ci siamo incontrati due volte la prima due giorni e la seconda volta ci siamo incontrati e siamo stati insieme 15 giorni, La terza volta è stata per il lock down. Qui in Italia vorrei lanciare la mia linea di abbigliamento; un lavoro nuovo l'ho già cominciato".

All'esito la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

2- Il fumus di accoglimento del ricorso

Il presupposto della domanda cautelare, che merita accoglimento, è costituito dalla relazione, stabile in quanto perdurante dal gennaio 2020 ed avente le caratteristiche di solidità rappresentate dalle

parti, che sussiste tra la richiedente sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] cittadino italiano e residente in Milano.

E' quindi opportuno prendere le mosse da tale circostanza al fine di meglio inquadrare il silenzio frapposto dal Comune di Milano alla richiesta di iscrizione anagrafica della ricorrente incida, frustrandolo, sul diritto della sig.ra [REDACTED] a coabitare con il proprio compagno avvalendosi delle possibilità connesse alla iscrizione anagrafica presso il comune ove la coppia ha posto la propria stabile dimora.

Come è noto l'art.36 della legge 76 del 2016 prevede che "si intendono per conviventi di fatto, due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

L'accertamento della stabile convivenza, ai sensi della legge poc' anzi richiamata (art. 37), avviene con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

L'art. 4, rubricato "famiglia anagrafica" afferma che "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona".

L'art. 13, rubricato "dichiarazioni anagrafiche" afferma che "Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. ((2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.)"

Il Tribunale non ignora il dibattito concernente la necessità o meno della dichiarazione anagrafica per la ufficializzazione della convivenza di fatto e tuttavia rileva che maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia sia quella che dà rilievo proprio alla situazione di

fatto piuttosto che alla dichiarazione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione anagrafica.

Infatti da un lato la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perchè un elemento “formale” contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è “di fatto” e i diritti ex lege prescinderebbero dall’elemento anagrafico; dall’altro la previsione di un contratto di convivenza costituisce per l’appunto un patto scritto rispetto al quale le parti possono ma non debbono ricorrere per stabilire quali siano gli impegni reciprocamente assunti.

Ora i conviventi dunque “possono” disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ed è questo patto che i membri della coppia presentano all’Ufficiale di stato civile per la iscrizione anagrafica.

La legge 76/2016 disciplina il patto di convivenza nel senso di richiedere, a pena di nullità, la sua redazione, le sue modifiche e la sua risoluzione in forma scritta “con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

La legge richiamata prevede altresì che ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Tuttavia tali adempimenti acquisiscono rilievo solo in termini di “opponibilità” ai terzi delle clausole ivi contenute ma non costituiscono adempimento necessario al fine di dare valore alla situazione di fatto costituita dalla relazione di convivenza.

Così ha affermato, già nei primi tempi di applicazione della normativa, il Tribunale di Milano che con ordinanza del 31/05/2016 ha ritenuto: «Avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali: “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è che la dichiarazione anagrafica è

richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale».

Tanto premesso deve rilevarsi, in fatto, che la coppia [REDACTED] abbia documentato di costituire una coppia convivente di fatto.

In primo luogo i ricorrenti hanno documentato, attraverso svariate fotografie (docc. 1 e 2 del ricorso) che li ritraggono in tempi diversi in atteggiamenti affettuosi, un rapporto di frequentazione non occasionale; essi hanno documentato, attraverso la produzione della dichiarazione di ospitalità dell'8.2.2021, di avere pubblicamente dichiarato la attualità della convivenza fin dal febbraio 2020 (doc. 2); attraverso le dichiarazioni rese in udienza hanno ulteriormente delineato i caratteri della propria unione, l'occasione di conoscenza e i loro progetti per il futuro.

In secondo luogo i ricorrenti hanno stipulato un patto di convivenza (doc. 7 ricorso) nel quale hanno convenuto di stabilire la propria residenza in Milano, ove è posta anche l'abitazione della coppia, e di regolamentare alcuni profili di carattere economico nonché di reciproca assistenza.

Tale patto è stato sottoscritto "per autentica" dai difensori, avv. Chiara Rigamonti e Avv. Francesca Cucchiara.

Come già evidenziato in precedenza, tale documento costituisce prova principe della stabile convivenza ed è di regola il documento che viene ricevuto dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo per la registrazione nei registri della popolazione anagrafica residente del Comune stesso. Il patto in esame non presenta, *prima facie*, condizioni contrarie all'ordine pubblico.

Dunque può affermarsi, quanto al potere di rifiuto della richiesta di registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici da parte del Comune, che esso esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti *ex lege* per l'iscrizione, e che quindi l'ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente sia tenuto a trascrivere il contratto a prescindere dalla sua validità, riservando il problema di accertamento della nullità/non veridicità delle dichiarazioni alla fase successiva e conseguente quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno.

La peculiarità del caso di specie consiste nella presenza di una coppia di fatto della quale un componente è una donna non cittadina italiana. Tale peculiare fattispecie consente al Tribunale di non indugiare sul profilo, più generale e già sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale da parte di diversi Tribunali, della legittimità di una tale previsione in relazione alla situazione del cittadino straniero sprovvisto di permesso di soggiorno o in possesso di un permesso provvisorio per "richiedente asilo" che si veda diniegata la domanda di iscrizione anagrafica nella popolazione residente sulla base delle disposizioni contenute nel decreto cd sicurezza n. 113/2018.

La situazione in ordine alla permanenza sul territorio dello Stato della sig.ra Patcharee Chaipakdee si caratterizza infatti per il fatto di essere priva di permesso di soggiorno.

Ma ciò che contraddistingue la sua richiesta è la circostanza che ella formi con il sig. Rigoli una coppia di fatto e goda della tutela riconosciuta alla "vita familiare".

La circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007 e non del TU immigrazione (l. 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/12 con riguardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge in base al quale: *Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.*

Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale disciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari (Cass. n. 17346/10 e 25661/10).

Tali disposizioni sono infatti, con riguardo alla fattispecie in esame, più favorevoli.

Infatti la Direttiva Europea 2004/38/CE (recepita in Italia con il D. Lgs n. 30 del 2007) ha esteso il diritto alla coesione familiare a categorie di familiari anche non strettamente previsti dall'art. 29 TU Immigrazione valorizzando in modo significativo e pregnante il concetto di coesione familiare anche alla luce dell'emergere di nuove e diffuse relazioni sociali non tutte riconducibili alla forma tradizionale del matrimonio.

Ora se è vero che il diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, nella giurisprudenza della Corte EDU non implica un obbligo degli Stati di rispettare la scelta operata da una coppia di coniugi circa il luogo in cui stabilire la propria comune residenza e, pertanto non consente di enucleare un diritto al ricongiungimento familiare con il coniuge, tuttavia, anche con riferimento agli altri familiari, e in particolare ai figli minori, la Corte mira ad accertare se le autorità nazionali, nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento loro riconosciuto, abbiano operato un corretto bilanciamento tra il diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti e l'interesse generale che lo Stato mira a tutelare. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza, a diritto vigente, di un diritto dello straniero a scegliere dove costituire la propria vita familiare ma un corrispondente obbligo dello Stato membro di giustificare in modo ragionevole e proporzionato la propria scelta normativa a riguardo.

Inoltre il diritto alla vita familiare degli stranieri è stato preso in esame dalla Corte innanzitutto con riferimento alle decisioni di diniego di titoli di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Al proposito va rilevato che la direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, all'art.17 dispone che «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante

o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»¹. Per tramite della direttiva UE è stato dunque codificato il principio della protezione *par ricochet* derivata dalla Corte EDU dall'art. 8 CEDU.

In attuazione dell'art. 17 della direttiva è stato modificato l'art. 5(5) del T.U. 286/1998, introducendo anche nel nostro ordinamento un espresso limite al rifiuto di rilascio, revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno di chi può vantare un legame familiare instauratosi a seguito di un ricongiungimento familiare. La Corte costituzionale è poi intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale disposizione «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”»². La Corte ha dunque esteso la protezione del diritto alla vita familiare a tutti gli stranieri che possano vantare l'esistenza di un legame familiare a prescindere che questo sia stato costituito nell'ambito del ricongiungimento familiare.

Da tali indicazioni è possibile far derivare un particolare “favore” rispetto alle situazioni in cui possa affermarsi sussistere una relazione stabile ed integrato nel paese di accoglienza.

La Direttiva contiene, nella parte in cui si riferisce a coloro che abbiano una stabile convivenza con il partner dell'Unione, norme chiare, precise e determinate di modo che può essere considerata di tipo autoesecutivo e direttamente applicabile; essa inoltre trova immediato e chiaro recepimento nell'art. 3 della legge 30/2007 la quale nel prevedere analogo riconoscimento al requisito della coesione familiare ampliando le categorie dei soggetti beneficiari oltre alle categorie di cui all'art. 2 della medesima legge, non prevede rigidi formalismi ma unicamente la prova di una stabile relazione prevedendo che lo stato membro ospitante “agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata (con documentazione ufficiale, espressione introdotta con legge 6. 8. 2013 n. 97 art. 1).

La Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) ha interpretato tale espressione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.7.2008 (caso Metock) che a sua volta, facendo applicazione dell'art. 8 CEDU, ha sottolineato come essa non contenendo la legge 30/2007 alcuna definizione di “documentazione ufficiale” non può ritenersi limitata alle sole fattispecie elencate nella legge 30/2007 e che la stabile convivenza dunque possa essere accertata con ogni mezzo idoneo.

¹ Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251 del 3.10.2003, pp. 12-16.

² Corte costituzionale, sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202.

Inoltre, la Corte di Giustizia, nella decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11, ha chiarito che l'art. 3, par. 2 della dir. 2004/38, come emerge dall'utilizzo dell'indicativo presente «agevola», impone agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell'Unione (punto 21).

Al fine di ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/38, devono prevedere la possibilità, per le persone indicate al paragrafo 2, primo comma, del medesimo articolo, di ottenere una decisione sulla loro domanda che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto (punto 22).

A tal fine ogni Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta degli elementi da prendere in considerazione nell'accertare. **In ogni caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e che non privino tale disposizione del suo effetto utile (punto 24).**

Ora, il Tribunale rileva come nel caso di specie, il legislatore italiano da una parte riproduce il testo della direttiva, usando all'art. 3 l'indicativo «agevola», dall'altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione «ufficiale» che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica).

Ne consegue che nella interpretazione del disposto dell'art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che può essere risolto attraverso l'interpretazione conforme. Invero ogni qual volta il legislatore nazionale, nel recepire una direttiva europea, adotti una soluzione in contrasto con la stessa, il giudice italiano, agente quale giudice europeo, al fine di superare il contrasto, deve ricorrere al canone dell'interpretazione conforme.

I canoni interpretativi che regolano l'applicazione del diritto dell'unione, e cioè i principi di ragionevolezza e proporzionalità, permettono di optare per un'interpretazione conforme del diritto interno al diritto europeo e di applicare direttamente le norme della direttiva in base alla quale dunque è possibile riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno.

Dunque può ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti ad ottenere dall'Ufficiale dell'Anagrafe la iscrizione nel registro della popolazione residente (e nello stato di famiglia del sig. Rigoli) del partner extracomunitario del cittadino dell'unione residente nel comune ove viene svolta la richiesta qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera b con un cittadino UE senza necessità di dimostrare l'attuale disponibilità di un permesso di soggiorno in capo al partner non cittadino italiano.

Tale risultato consente di conservare l'effetto utile della Direttiva.

Si tratta di una soluzione che non determina una sovrapposizione di competenze tra Questore, legittimato al rilascio del permesso di soggiorno, e l'Ufficiale dei registri anagrafici in qualità di Ufficiale di Governo; infatti la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno che consenta una permanenza per un periodo superiore a quello riconducibile alla convivenza, sarà oggetto di valutazione, approfondita, ad opera della autorità proposta (accertamento che non risulta essere mai stato effettuato nel caso di specie).

Va invero rilevato che, sebbene l'art. 3 all'ultimo comma, preveda che la Pubblica amministrazione eserciti un controllo approfondito in ordine alla stabile convivenza, (e ciò corrisponda anche all'omologo diritto della coppia di vedersi esaminata la domanda con un accertamento approfondito a salvaguardia della coesione familiare) nel caso di specie nessun controllo risulta esser stato svolto dal Comune di Milano, che, all'atto della ricezione della richiesta di iscrizione non risulta essersi attivato con gli ordinari controlli finalizzati al riscontro della effettiva residenza, al fine di scongiurare un eventuale uso distorto della richiesta di iscrizione nella popolazione residente.

Va infine osservato che proprio la natura vincolata dell'attività dell'Ufficiale dei registri anagrafici della popolazione residente consente di affermare che nel caso di specie non si sia in presenza di un indebito inserimento in prerogative amministrative ma nella valutazione di una condotta lesiva di diritti della persona rispetto alla quale è consentito all'Ago ordinare alla Pubblica amministrazione l'adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso.

Sussiste quindi il fumus della violazione come dedotta dagli originari ricorrenti, fumus che non solo è stato correttamente individuato e fondato su richiami normativi specifici e convincenti dal giudice di prime cure ma anche non è stato contrastato con argomentazioni stringenti e condivisibili dal Comune che è rimasto contumace.

3 Il periculum in mora

Quanto al periculum si osserva che esso è insito nel grave pregiudizio che la coppia avrebbe nel non vedere riconosciuto il proprio nucleo e il conseguente diritto alla coesione familiare atteso che la mancanza di iscrizione determinerebbe in primo luogo la impossibilità per la sig. [REDACTED] di fruire dei più basilari servizi alla persona tra cui in primis il servizio sanitario nazionale per le prestazioni ordinariamente rese dal medico di famiglia, particolarmente importanti in questo frangente di emergenza sanitaria e nondimeno il grave pregiudizio di un possibile e concreto rimpatrio nello stato di origine dove la ricorrente si troverebbe nell'impossibilità, stanti anche le attuali limitazioni ai trasporti, di vivere la propria vita familiare.

Il ricorso va quindi accolto.

Quanto alle spese di lite si osserva che il resistente, non costituendosi, non ha sostanzialmente frapposto un atteggiamento ostativo alla iscrizione, limitandosi ad un silenzio che esprime anche un atteggiamento comprensibilmente vincolato alla interpretazione letterale dell'art. 1 comma 37 della legge 76 del 2016 Sussistono quindi giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, ordina al Sindaco di Milano, in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di [REDACTED], nell'anagrafe della popolazione residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di [REDACTED] con annotazione del contratto di convivenza tra [REDACTED] i sensi della legge 76 del 2016.

Spese compensate.

Si comunichi

Milano, così deciso il 25.4.2021.

Il Giudice
dott. Valentina Boroni